



Alberto C. Magri
ac.magri@clarksonhyde.it

TAX ALERT NO. 23/2020 Milano, 6 luglio 2020



Paolo F. Storti
p.storti@clarksonhyde.it

SCADE IL 20 LUGLIO L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL II TRIMESTRE 2020

PREMESSA

Entro lunedì 20 luglio deve essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2020.

Si ricorda che, con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, l'imposta di bollo - pari a due euro per ciascuna fattura nei casi previsti dalla norma - deve essere assolta in modalità virtuale.

Si tratta di una modalità di assolvimento strettamente connessa allo strumento "e-fattura", posto che non è possibile apporre una marca da bollo su di un file, pertanto non è necessario richiedere alcuna autorizzazione preventiva.

Laddove una fattura emessa sconti imposta di bollo, di tale circostanza occorre dare evidenza all'atto della predisposizione del file XML, mediante compilazione dell'apposito campo previsto dal tracciato telematico della fattura elettronica.

Sulla scorta delle fatture "segnalate" al SDI come soggette a bollo, l'Agenzia delle Entrate predispone i conteggi dell'imposta di bollo dovuta e mette a disposizione del contribuente le somme da versare.



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
@ItalyCHI



INSTAGRAM
clarksonhyde_italy



Leggi il nostro
magazine su ISSUU
clarksonhyde-studioassociato

Si ricorda che il versamento da parte del soggetto emittente è comunque dovuto, indipendentemente dal fatto che questi - all'atto della fatturazione - abbia o meno esercitato la rivalsa del bollo sul proprio cliente, indicando la somma a titolo di anticipazione (ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972).

SCADENZE DI VERSAMENTO

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, soprattutto in questo periodo di epidemia da COVID-19, il D.L. n. 23/2020 ha disposto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) **per il primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b) **per il primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

La norma ha applicazione generale e, quindi, non solo per i versamenti del 2020, ma concentrando l'attenzione alle scadenze di quest'anno, è possibile, dunque, affermare che:

- ✓ la scadenza del 20 aprile 2020 (imposta sul primo trimestre 2020) è posticipata al 20 luglio 2020 se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 è inferiore a 250 euro;
- ✓ le scadenze del 20 aprile 2020 (imposta sul primo trimestre 2020) e 20 luglio 2020 (imposta sul secondo trimestre 2020) sono posticipate al 20 ottobre 2020 se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 è inferiore a 250 euro.

Pertanto, a livello operativo occorre procedere come segue:

1. se l'importo dovuto entro il 20 aprile 2020 è inferiore a 250 euro, il versamento può essere rimandato;
2. al 30 giugno 2020, va effettuata un'ulteriore verifica sommando l'importo dovuto per il primo trimestre a quello dovuto per il secondo trimestre e, precisamente:
 - a. se il risultato dà un valore inferiore a 250 euro: è possibile rimandare il versamento dei primi due trimestri (i.e. del primo semestre) al 20 ottobre 2020;
 - b. se il risultato dà un valore pari o superiore a 250 euro: i due importi (primo e secondo trimestre) vanno versati entro il 20 luglio 2020.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l'addebito in conto corrente postale o bancario grazie all'apposita funzione dell'area riservata Fatture e Corrispettivi del contribuente.

DOVE REPERIRE LE SOMME DA VERSARE

Le somme da versarsi, con riferimento all'imposta dovuta per il secondo trimestre 2020, sono messe a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate nella piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Il contribuente – o il proprio intermediario delegato – troveranno il dato disponibile nell’area **Fatture elettroniche e altri dati IVA**, alla voce **Pagamento imposta di bollo**.

Home consultazione

Fatture elettroniche

In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. **Per consultazioni massive delle fatture:**
[Vai a Consultazioni e download massivi.](#)

[Le tue fatture emesse →](#)
[Le tue fatture ricevute →](#)
[Le tue FE passive messe a disposizione →](#)
[Pagamento imposta di bollo →](#)

Accedendo all’area il contribuente si troverà dinnanzi ad una videata che riepiloga il numero di documenti soggetto a bollo e, conseguentemente, la somma totale dovuta.

Pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2019 - 31/03/2019

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	Trimestre	N. Documenti emessi	Totale imposta di bollo indicata nei documenti emessi €	N. Documenti dichiarati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Calcolo pagamento bollo
C	0	2019	I trimestre	299	598,00	299	598,00			

Proseguendo, si giunge ad una schermata riepilogativa, tramite la quale è possibile, alternativamente:

- ✓ inserire gli estremi di conto corrente per effettuare il versamento con addebito in conto;
- ✓ richiedere la stampa del modello F24 da utilizzarsi per il versamento.

L'importo indicato dall'Agenzia Entrate è comunque da verificare in quanto potrebbe non tenere in considerazione l'imposta relativa a fatture elettroniche in cui erroneamente non è stato compilato l'apposito campo previsto dal tracciato xml.

Al fine di rettificare il numero di documenti soggetti all'imposta di bollo è possibile modificare il valore indicato nel campo "**N. Documenti dichiarati**" (vedasi immagine sopra riportata) al fine di aggiornare l'importo dovuto e liquidarlo nelle modalità sopra indicate.

CASISTICHE APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA

Per completezza ci sembra utile sintetizzare le principali casistiche che determinano l'applicazione dell'imposta di bollo all'emissione della fattura.

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo.	Artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.	Soggette ad imposta di bollo.
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale.	Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.	Soggette ad imposta di bollo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all'estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di	Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.	Soggette ad imposta di bollo.

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
mora; penalità per inadempimenti, ecc.).		
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	Nota Agenzia Entrate 26/l/2001, n. 6/E e nota Ministero Finanze 7 dicembre 1974, n. 432130.	Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da: – amministratori; – prestatori attività lavorative a progetto; – parasubordinati in genere; – lavoratori autonomi. Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc., presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.
Esportazioni di beni.	Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, comma 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6 giugno 1978, n. 290586.	Sono esenti dall'imposta di bollo: – le esportazioni dirette; – le esportazioni indirette; – le esportazioni triangolari.
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento.	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.	Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755).
Cessioni intracomunitarie di beni.	Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993.	Sono esenti dall'imposta di bollo: – le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; – le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.	art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero Finanze 1° agosto 1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8.	Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all'art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci (Nota Ministero Finanze 1° agosto 1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4 ottobre 1984, n. 311654, circolare Direzione Dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8). Le altre operazioni indicate nell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie sopra evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro se di importo superiore ad euro 77,47.
Servizi internazionali.	Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero Finanze 6/6/1978, n. 290586.	In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.
Copie conformi di fatture.	C.M. 1° agosto 1973, n. 415755.	Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che: - se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme; - se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia.

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
		Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (Note Ministero Finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195).
Cessioni ad esportatori abituali.	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.	Sono soggette all'imposta di bollo. Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio) nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).
Note credito (variazioni in diminuzione).	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.	Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: – senza indicazione dell'IVA; – riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.
Note debito (variazioni in aumento).	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Fatture miste.	Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E.	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
		assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.
Contribuenti nel regime dei minimi.	Circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E e risoluzione 3 ottobre 2008, n. 365/E.	Applicazione dell'imposta di bollo.
Reverse charge.	Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993.	<p>Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad IVA (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente).</p> <p>Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge c.d. interno previsti dall'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.; nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972).</p>
Autofattura.	Art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.	Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo. Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
		emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali.	Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972.	Esenti dall'imposta di bollo.
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti.	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.
Regimi speciali c.d. base da base.	Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.	Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad IVA - a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): – il regime dei beni usati; – il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).
Regimi monofasici.	Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972.	Sono esenti dall'imposta di bollo (in considerazione del fatto che l'IVA si considera "assolta all'origine"): – la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi; – le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero Finanze 11 aprile

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2) per importi superiori ad euro 77,47
		1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E); – la cessione o ricariche di schede telefoniche; – la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; – la cessione di valori bollati; – la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.

Clarkson Hyde Global offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l'organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. CH International Group Limited, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.